RICAPITOLAZIONE E REGOLAZIONE

Della Terminazione 11. *Agosto* 1719.

In Materia d'Escavation di Fosse, & altri simili Ripari

Fatta d' ordine delli Illustriss. & Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA',

Perchè serva di norma in tutte le occasioni.

Segnata il dì 30. *Aprile* 1727.



Stampata per Z. Antonio, & Almorò Pinelli, Stampatori Ducali.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

Adi 30. Aprile 1727.



Ssendo cessati in parte, & intendendo gl'Illustriss., & Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori e Proveditori alla Sanità, che cessino per l'intiero gl'arbitrii da' quali è stata frastornata sin' ora l'esecuzione della Terminazione 11. Agosto 1719. regolativa in Materia d'Escavazioni, e relativa à tant' altre, particolarmente à quelle 1686. 6. Aprile, 1688. 23. Aprile, e 1701. 13. Maggio hanno terminato, & ordinato, che previo à tale oggetto il necessario Taglio della Terminatione 27. Giugno 1721. & elezione di Murer ordinario del Magistrato, che in essa legesi fatta; quale non abbia ad aver più alcun effetto sia dessunto da essa Terminazione 11. Agosto 1719. l'ordine con cui devono procedere le operazioni tutte in tale proposito, e gl' oblighi di cadaun Ministro intorno ad esse, & il tutto à lume universale resti nella presente rubricato, e Capitolato, con le aggiunte quali l'esperienza hà fatte conoscere necessarie da farsi; affine chè venendo fatti in alcun tempo ricorsi per escavazioni di qual si sia natura, e facendosi queste per la reluttanza de gl' Interessati d'ordine del Magistrato abbiano ad esser ordinate, e fatte col metodo inalterabile della presente, e non in altro modo; e nascendo difficoltà, ò insorgendo vertenze à causa delle medesime abbiano pure à norma della stessa ad essere decise; restando espressamente incaricato l'Avocato Fiscale à cui ne' passati tempi vedesi essere stata particolarmente demandata la cura del miglior ordine in tale materia di raccordarla in ogni occasione; acciò servir possa di fondamento, e di lume.

COme s'aſpettano naturalmente à Patroni de Stabili le operazioni di tale natura, quali cadono ſotto all' iſpezioni di queſt'Eccellentiſs. Magiſtrato per li pregiudicii, che inferir poſſono alla commune Salute per gl'incommodi, che arrecano à particolari ò al Commune; così dipendendo da Patroni medeſimi prevenir li ricorſi, quali poſſono venir fatti, riparando volontariamente, & opportunemente à pregiudicii, & incommodi ſudetti; In quanto ciò effettuino, e da ciò inſorgano difficoltà ò vertenze, ò trà Compatroni de Stabili e Conſorti, ò trà Affittuali e Patroni, ò trà gl'Operarii contro agl'uni e contro agl'altri, reſtando riſervata à cadauno la libertà di procedere giudiciariamente, doverà eſſere deciſo tanto ſopra le difficoltà, quanto ſopra le vertenze medeſime per la via di ragione con la formalità ordinaria.

In quanto poi non vengano eſſe operazioni volontariamente & opportunemente fatte, e ſia alcuno in neceſſità di ricorrere, acciò vengano eſſi Patroni coſtretti à farle, due ſole eſſer debbano le vie di procedere in tale propoſito;

O per via d'Intimazione ad iſtanza della parte; ſia in nome dell'Affittuale, del Vicino, ò del Conſorte; e di queſta ſia lecito citar à rivocazione dentro al termine però in eſſa Intimazione ſpecificato; altrimenti ſpirato il medeſimo ſia proſeguito ſenz'altro; anzi potendo la parte attrice recedere debba eſſer fatta l'operazione, ciò non oſtante d'ordine del Magiſtrato, ſempre chè foſſe neceſſaria.

O ex Officio, & in queſto caſo poſſa dà chiunque riſentiſſe incommodo venir fatta l'inſtanza; quale però

debba

debba eſſer fatta ſempre in Carta col nome del ricorrente ò del Preſentadore, con l' indicazione della Contrada, ſito, e qualità della riparazione, che competiſſe; dovendo in eſſa Carta eſſere ſpecificati dà una parte li nomi degl' Affittuali; dall' altra quello de Patroni de Stabili quali concorrer poſſono in quell'eſcavazione, acciò ſia proceduto regolatamente con le Intimazioni.

E perchè ſi è ſcoperta la malizia uſata dà alcuni Operarii di far preſentar per terza mano Suppliche dà eſſi formate di eſcavazioni non reclamate dà alcuno; doverà per queſto il Nodaro farſi riconoſcere in certi caſi la perſona del Preſentadore con li conotativi neceſſarii, con prender lume di ſua abitazione e profeſſione per li neceſſarii compenſi in ogni caſo.

Li ricorſi ad iſtanza della parte doveranno eſſere ſodisfatti à Miniſtri in ragione dell' ordinaria Tariffa. Per quello ſia agli altri, acciò venga fatta l' operazione ex Officio; ò in ubbidienza della prima Intimazione vengono dagli intereſſati fatte le Operazioni comandate, & in tal caſo ſendo giuſto, che le mercedi ſiano ſodisfatte à Miniſtri medeſimi, doveranno ſoccombere alle ſudette ò gli Affittali à quali ſarà corſo il Comandamento, ò gli Operarii dà quali ſarà fatta l' operazione per farſeli poi bonificare gli uni, e gli altri da' Patroni; ò per la recredenza de Patroni medeſimi ſaranno fatte d' ordine del Magiſtrato e col metodo, che reſta preſcritto e doveranno calcolarſi come ſpeſe d' Officio e metterſi in Carattada come ſi dirà.

NODARO.

LA Suplica del Ricorente doverà eſſer data in mano al Nodaro quale noterà ſotto alla medeſima il giorno della preſentazione, & il nome del Preſentadore; facendoſi riconoſcere il preſentatore iſteſſo in caſo ſi rendeſſe ſoſpetto e prendendo lume della di lui abitazione e profeſſione con altri connotativi per farlo convenire occorrendo.

Regiſtratata la preſentazione; ſotto la ſteſſa data regiſtrerà l' ordine al Fante di Seſtier di eſeguire in tutto e per tutto giuſta alla preſente Terminazione; indi eſiggerà dal Fante medeſimo la relazione di quanto averà operato; oſſervando ſe ſaranno corſe le Intimazioni e le Notizie à dovere nome per nome, e noterà li Comandamenti.

Riceverà li Coſtituti e Depoſiti di quelli quali intendeſſero eſimerſi dalle Speſe di Officio ne caſi però dalla preſente indicati; e per li medeſimi eſiggerà la mercede à Tariffa da particolari non dovendo tali ſpeſe eſſer poſte in Carattada.

Inſerita nella Suplica la relazione del Fante, venendo dà queſto nell' ottavo giorno riferto non eſſer ſtata fatta in ordine à Comandamēnti la comandata operazione girerà ſotto alla medeſima l'atto, che ſtante l'innobedienza &c. e riferta &c. debba eſſer fatta l' operazione dagl' Operarii del Magiſtrato, per il che reſtino aviſati d' andar ſopra loco previe le notizie incaminate.

E ſotto à queſt' atto, diſtinguendo ciaſcuno con le ſue date, regiſtrerà li nomi del Murer, Burchier, e Scoacamini quali reſpettivamente ſaranno deſtinati dalli Gaſtaldi di dette Arti e dal Capo de Scoacamini per far la detta operazione; non dovendo in alcun tempo

po

po admetter altri, che quelli verranno dà ſudetti nominati.

Seguito il ſopra luoco eſiggerà dal Proto la ſua relazione con la diſtinzione delle miſure, quali averà preſe, e del giorno in cui l'averà fatto, & unirà pur queſto all'altre carte, onde appariſca ſempre l'ordine ſucceſſivo con cui ſarà proceduta l' operazione.

Nel farſi l'eſcavazione venendo à ſcoprirſi dall' Operario, che intervengono nella medeſima li Condotti d' altre Caſe, agli Affittuali e Patroni delle quali non foſſero corſi li Comandamenti e notizie, in ordine all' avviſo, che riceverà dal medeſimo con la nota diſtinta degl' Affittuali e Patroni iſteſſi, e ſotto alla medeſima girerà l' atto al Fante di Seſtier di eſeguire quanto gli reſta ingionto, eſiggendo doppo la relazione nella conformità ſopra eſpreſſa.

Così venendo al contrario ad iſcoprirſi dall' Operario ſudetto, e portata la notizia, non intervenir in eſſa eſcavazione li Condotti di quelli, à quali foſſero corſi li Comandamenti e Notizie doverà far nota in margine alli Comandamenti già regiſtrati non dover eſſer poſti in Carattada, nè riſentir ſpeſa di ſorte.

Se dagl' Intereſſati veniſſe fatta ſtar perſona aſſiſtente per loro conto all' operazione, riceverà la nota giurata, che gli ſarà fatta tenere e la farà vedere al Proto prima, che tanſi le Polizze, acciò debba averla in conſiderazione.

Tanſate e giurate che ſiano dal Proto le Polizze iſteſſe, ricuperate, che le abbia, e notata la preſentazione ſotto ad eſſe le conſegnerà al Maſſer con tutte le Carte neceſſarie, acciò faccia nelle forme ſolite la Carattada.

In eſſa Carattada ſaranno bonificati al Nodaro tutti li Comandamenti e Notizie quali averà à tempo debito

 notati,

notati; così pure tutti gl' atti neceſſarii e legali, quali averà rilaſciati in ragione di Soldi ſei l' uno e non più, ogni volta, che nell' eſcavazione più d' un' Intereſſato concorra, & à più di trè Affittuali ſieno corſi li Comandamenti.

Fatta la Carattada e portatagline la notizia dal Maſſer darà ordine al Fante di Seſtier, che faccia agl' Affittuali il Comandamento di pagar ciaſcuno la tangente di cui riſulterà debitore nel termine di giorni otto, con l' alternativa di pagar irremiſſibilmente in pena, del qual Comandamento eſigerà dal Fante la relazione, in cui doverà eſſere regiſtrato nome per nome cadaun Affittuale e la ſumma per la quale ſarà corſa l'Intimazione; con ſpecificar il giorno, & il modo, con cui ſarà ſtata pratticata, cioè in mano di chi l'averà eſeguita; il chè doverà oſſervare il Nodaro ſpecificato venga in tutte l' altre relazioni.

Dal Maſſer ſi farà conſegnar di Meſe in Meſe il Soldo, che anderà riſcuotendo di ragione di quella Carattada per compartirlo poi ſoldo per ſoldo adequatamente trà gli Miniſtri e gl' Operarii, con ritrarne da tutti le neceſſarie Ricevute; & in caſo fatti tutti gli eſperimenti non riuſciſſe di ritrarre l' intiero importar della medeſima doverà eſtender Terminazione, che il raſcoſſo eſſer debba ripartito à ſoldo per Lira.

Fatta la riſcoſſione, & il Comparto ſi farà conſegnar dal Maſſer la Carattada con tutte le Carte concernenti la medeſima per conſervarla apreſſo di sè, onde in ogni tempo apparir poſſa l' ordine con cui ſarà proceduta, e ſervir poſſa d' eſempio in altri caſi aveſſe à farſi l' eſcavazione medeſima.

FANTE DI SESTIER.

IL Fante di Sestier in persona, e non altri doverà eseguire tutti gl' atti, sottoscrivendoli di suo pugno col suo Nome; e far in scritto le sue Relazioni.

Ricevuto l' ordine dal Nodaro sotto alla Suplica, di eseguire in conformità della presente si porterà col lume di detta Suplica sopra luoco, e rilevato prima se vi siano segni patenti del bisogno rapresentato intimerà agl'Affittuali nominati in essa il solecito Comandamento, dando poi la necessaria notizia à Proprietarii de Stabili.

S' informerà sul fatto, se oltre li nominati intervenir potessero altri nella sudetta escavazione, e farà per precauzione correr anche à medesimi respettivamente gl' atti stessi, avvertendo, che non devono esser posti in Carattada se non quelli, quali intervenissero di fatto nelle Fosse da escavarsi.

Nel giorno seguente à quello, in cui averà pratticate l'esecuzioni farà la sua relazione in scritto, premettendo la data, ed esponendo d' essersi portato sopra luoco in ordine alla Suplica del tal giorno, nella tal Contrada, e trovato patente il bisogno aver fatto Comandamento agl' Affittuali del tal Proprietario; registrando prima il nome del Proprietario, e sotto quelli di tutti li di lui Affittuali nome per nome; così pure d' aver data notizia al Proprietario istesso; specificando il modo, con cui averà fatta l' esecuzione & in mano di chi l' averà data tanto dell' uno, come dell' altro atto; il chè doverà essere specificato in ogni sua relazione; in seguito di che farà poi notar in Libro al Nodaro li Comandamenti e le notizie. Se avesse estesi li Comandamenti e notizie ad altri Affittuali e Patroni non nominati nella Suplica doverà esprimerlo in sua relazione, e

far

far notar anche questi, acciò possano farsi in margine le note necessarie in caso si trovasse, che non intervenissero.

Averà l'obligo il Fante medesimo spirato l'ottavo giorno dal dì del Comandamento, e Notizia di riferire al Nodaro non essere stata fatta in esecuzione de medesimi operazione di sorte, & in relazione all'atto, che girerà, perciò il Nodaro farà avvisati li Gastaldi de Mureri e Burchieri & il Capo de Scoacamini, che vengano à dar in nota gl' Operarii quali doveranno far l'escavazione, & il Proto à portarsi con li medesimi sopraluoco.

Se nel farsi l'escavazione venisse à scoprirsi intervenir alcun altro, al quale non fossero precorsi gl' atti necessarii per non esser stato dato in nota nella Suplica, nè dà alcuno suggerito; giusta alla nota, che doverà esser data dal Scoacamin & all' atto che formerà il Nodaro doveranno esser fatti li Comandamenti e le notizie in forma, indi la relazione & il registro in tutto e per tutto come sopra.

Nella Carattada in conto di spese d' Officio doveranno esser calcolati al Fante Soldi sei l' uno li Comandamenti che averà fatti & altrettanti le notizie; ogni volta che più d' un Interessato concora nell' operazione e contro più di trè Affittuali si eseguisca; per altro in minor numero si calcoleranno in ragion di Tariffa. Doveranno però essere calcolati li soli Comandamenti e notizie quali venissero à risultar competenti, esclusi quelli che apparissero fatti contro chi non vi avesse interesse; e così con una sola relazione di tutti volta per volta.

Tansate le Polizze e passate in mano del Masser venendo à rilevarsi che non fossero stati presentati li Libretti dagl' Affittuali contro quali fossero corsi li Coman-

mandamenti doverà far correr il Comandamento in ſcritto e la mercede doverà eſſere corriſpoſta dall' Affittual renitente per Tariffa; non eſſer poſta in Carattada; così venendo à ſcoprirſi nel far la Carattada eſſere ſtata omeſſa alcuna Intimazione, che non foſſe delle principali doverà immediatemente pratticarla.

Fatta la Carattada relativamente all' ordine che gli ſarà dato dal Nodaro & eſpurgati li debitori intimerà à cadaun Affittuale giuſta alla nota che ſarà fatta dal Maſſer la tangente, che viene à ſpettargli, acciò debba pagarla dentro al termine di giorni otto in ordine al primo Comandamento con l' alternativa, che paſſato detto termine doverà pagar in pena, e ſarà mandato il Capitanio del Magiſtrato ad aſſicurar per il debito, per le ſpeſe, e per la pena iſteſſa.

Spirati gli otto giorni e non fatto il contamento ò alcun ricorſo per eſſer abilitato; come pure in caſo non veniſſe accordata la ſuplicata abilitazione doverà mandar il Capitanio à far pratticar l' aſſicurazione previo però l' ordine del Magiſtrato.

In caſo l' Affittuale foſſe Patrone altresì del Stabile, e recredeſſe pagar doverà ſequeſtrare ogn' altra ſorte d' affitti & effetti ch' aveſſe tanto per il debito, quanto per la pena d' un dieci per cento che doverà in tal caſo eſſer eſatta.

COMANDAMENTI.

DUe ſoli regolari Comandamenti doveranno eſſer fatti in ciaſcheduna Eſcavazione, acciò ſi rendano ſofferibili le ſpeſe non oſtante vengano caggionate dall' incuria de Patroni de Stabili, e dall' inobbedienza; e gli altri due averanno luoco ſolamente in caſo, ò

ſi ſco-

ſi ſcoprano nell' atto di far l' eſcavazione intervenir altri non menzionati nella Supplica , ò dagl'Affittuali non vengano preſentati à dovere li libretti.

Primo Comandamento Ordinario.

D'Ordine &c. ſi fà Comandamento à Voi . . . . Affittuale del . . . . . in Contrada di S. . . . . in . . . . che ſtante Suplica preſentata ſotto li . . . . dobbiate riparare à qualunque inconveniente cauſato dalli Canoni e Condotti del Stabile per voi abitato; facendo tutte le operazioni neceſſarie per levar gl'incommodi à Vicini, e li pregiudicii alla Salute; e ciò in termine di giorni otto dal dì della preſente; altrimenti ſpirato detto Termine ſaranno mandati inalterabilmente gl' Operarii del Magiſtrato à far l'eſcavazione & altro che occorreſſe per dover voi ſuplir à tutte le ſpeſe in conto d' affitti.

Del preſente Comandamento ne darete notizia al Patron del Stabile, acciò volendo faccia riparar come ſopra dentro al termine ſudetto, e non volendo ò naſcendo difficoltà mandi perſona ad aſſiſter agl' Operarii del Magiſtrato, acciò non vengano pratticati defraudi di ſorte.

Dal dì della preſente Intimatione doverete tener ſotto Sequeſtro tutti gli affitti corſi e che correranno ſino à nuovo ordine; in pena di pagar irremiſſibilmente del proprio; e paſſati gl' otto giorni ſudetti preſenterete in mano del Maſſer il Libretto della voſtra affittanza facendo conſtar al medeſimo à quel tempo in caſo non foſte debitore per poter ripartire adequatamente nella Carattada la ſpeſa; altrimenti pagherete in ragione della ſtima che ſarà fatta della Caſa per voi come ſopra abita-

abitata. Avvertendovi che non vi saranno intorno ciò replicati altri Comandamenti e che mancando à ciò pagherete in pena, & ciò ex Officio &c.

Secondo Comandamento Ordinario.

D'Ordine &c. & inerendo al Comandamento fatto à voi . . . . . . Affittuale del . . . . . . in Contrada di S. . . . . in . . . . . si fà Comandamento al presente che nel termine di giorni otto prossimi dobbiate aver contato in mano del Masser Lire . . . . . de quali venite à risultar debitore giusta alla Carattada esistente nel Magistrato per l' operazioni fatte & in detto Comandamento specificate, altrimenti passato detto termine si manderà il Capitanio del Magistrato à levar tanta roba, quanta importa esso debito, le spese che occoreranno e la pena d'un cinque per cento, nè s' intenderanno liberati li Sequestri fattivi, se non effettuato che sia il pagamento e ciò ex Officio.

Primo Comandamento Estraordinario.

D'Ordine &c. Essendosi scoperto nell' Escavazione quale si fà in Contrada di . . . . . in . . . . stante Suplica presentata sotto li . . . . e Comandamenti ad essa inerenti, che nella medema contribuiscono anche li Condotti del Stabile abitato dà Voi . . . . . Affittuale del . . . . vi si fà Comandamento che dobbiate tener sotto sequestro gli affitti corsi e che correranno, e presentar illicò il Libretto della vostra Affittanza in mano del Masser dell' Officio per gl'effetti di Giustizia; con l'alternativa di pagar in pena; dovendo voi del presente Comandamento portar immediate la notitia

tia al Proprietario del vostro Stabile, acciò pretendendo avere alcuna eccezione possa pratticar li competenti ricorsi prima che sia perfezionata l'operazione, quale perfezionata non saranno admessi cavilli in contrario, e ciò ex Officio &c.

Secondo Comandamento Estraordinario in scritto.

D'Ordine &c., e stante inobbedienza sopra il Comandamento di . . . . . . e Sequestro fatto in mano di Voi . . . . . Affittuale del . . . . . . in Contrada di S. . . . . . . in . . . . . . vi s'intima col presente che per dimani mattina dobbiate aver presentato in mano del Masser del Magistrato il Libretto della vostra Affittanza insieme con l'importar degl'affitti de quali andate debitore, altrimenti sarà mandata à stimar la Casa per voi abitata e doverete pagare con raguaglio ad essa stima in pena e per il presente Comandamento in ragion di Tariffa à causa di vostra inobbedienza e ciò ex Officio.

N O T I Z I E.

DUe sole saranno pure le notizie quali saranno date à Patroni de Stabili. Ordinaria l'una; estraordinaria l'altra.

La Prima.

D'Ordine &c. si dà Notitia à Voi . . . . . Possessore del Stabile in Contrada di S. . . . . . in . . . . . . del Comandamento e Sequestro fatto il giorno di . . . . . in mano de vostri Affittuali per riparazione de Condotti, stan-

ti, ſtante l' incommodo e pregiudicio che recano alla Salute in ordine alla Suplica preſentata in Magiſtrato ſotto li . . . . . e per eſecuzione della Terminazione 30. Aprile 1727. & ciò ex abundanti & ex Officio.

La Seconda.

D'Ordine &c. ſi dà notizia à Voi . . . . . Poſſeſſore de Stabili in Contrada di S. . . . . . in . . . . . . eſſer ſtato fatto Comandamento e Sequeſtro in mano de voſtri Affittuali come in eſſo à cauſa di eſſerſi ſcoperto, che nell' Eſcavazione quale ſi fà d' ordine di queſt' Eccellentiſſimo Magiſtrato in detto luoco contribuiſcono anche li Canoni, e Condotti de voſtri Stabili, affine che prima che la medeſima operazione ſia perfezionata pratticar poſſiate li competenti ricorſi in quanto profeſſaſte diverſamente, mentre perfezionata che ſia non ſaranno admeſſi e ciò ex abundanti, & ex Officio.

AFFITTUALI DE STABILI.

SUbito ricevuto il Commandamento doveranno farlo noto al Patron del Stabile, acciò poſſa rimediar in tempo & eſimerſi dà maggiori ſpeſe.

Tratteniranno ſotto Sequeſtro tutti gli affitti corſi, e che correranno in pena di pagar del proprio venendo per qualunque modo à riſultar in contrario.

Paſſato l'ottavo giorno e capitati ſopra luoco gl'Operarii del Magiſtrato doveranno preſentar in mano del Maſſer il Libretto dell' Affittanza; facendo conſtar à quel tempo di non eſſere debitori in quanto non lo foſſero, e non avendo affittanza doveranno à quel tempo noti-

notificarlo, avvertendo che non saranno fatti loro altri Comandamenti.

Saranno in libertà di ſtar ò di far ſtar persona assistente all' escavazione per tener conto delle Burchielle, del modo di caricarle, & altro.

Terminata l'operazione sarà fatto un Comandamento in scritto à quelli quali non aveſſero presentato il Libretto dell' Affittanza in tempo; ò non aveſſero notificato di non averlo e ſtante l' inobbedienza doveranno pagarlo del proprio & in ragion di Tariffa.

Gettata la Carattada doveranno pagar la porzione, di cui anderanno debitori in ordine al Comandamento che venirà loro fatto, e ciò nel termine di giorni otto; paſſati li quali e non avendo fatto alcun ricorso per eſſer abilitati in caso aveſſero giuſto motivo; oppure non venendo admeſſo il ricorso iſteſſo, sarà mandato il Capitanio dell' Officio senz' altra Intimazione ad aſſicurar per il debito, per le spese, e per la pena d' un cinque per cento con le di lui Mercedi.

Abitando alcuno in alcuna Casa gratis sarà tenuto il Patrone del Stabile à pagare per lui; mà non pagando dentro agl'otto giorni prescritti doverà l' Affittuale far il deposito in mano del Maſſer della sua tangente per ripeterla poi dal Patrone del Stabile.

In caso alcuno non aveſſe affittanza ò non voleſſe ò non poteſſe presentarla doverà eſſer Mandato il Proto del Magiſtrato à ſtimar la Casa, e sarà poſta in Carattada per la Stima, che risulterà.

Agl' Affittuali quali foſſero Patroni anche del Stabile e non pagaſſero à tempo debito quanto risulteranno debitori doveranno eſſere Sequeſtrati tutti gl' effetti, & ogn' altra sorte d' affitti che aveſſero e pagheranno in pena d' un dieci per cento.

Tutti

Tutti li pagamenti, quali veniſſero fatti dagl' Affittuali per cauſa d'eſcavazioni, cederanno ſempre in conto d' affitti & à peſo del Patrone del Stabile; alla riſerva delle pene & altro acche ſoccombeſſero per la loro inobbedienza, e ripugnanza.

PATRONI DE STABILI, ET INTERESSATI.

QUando l' Intimazione ſia fatta ad iſtanza della Parte e militi alcuna eccezione poſſa eſſer citato à rivocazione; con queſto però, che ſia deciſo entro al termine in eſſa Intimazione limitato; e ſe per caſo la parte attrice non ſi curaſſe di progredire più oltre, debba ciò non oſtante eſſer fatta l' operazione d' ordine e con la formalità del Magiſtrato qual' ora foſſe neceſſaria.

Quando ſarà fatta l'Intimazione ex Officio; ò l' operazione ſi aſpetterà ad un Patrone ſolo, e ſia in libertà di farla come più gl'accomoda purchè ſia levato il pregiudicio prima però, che ſpiri il termine preſcritto; dovendo in tal caſo eſſer tenuto à ſodisfar le ſpeſe del Comandamento, Notitia, del notarlo, e dell' Ordine in ragion di Tariffa: O l' operazione medeſima dipenderà dà più Patroni e Conſorti & in queſto caſo:

1. Sia in libertà di cadauno d' eſſi di far fare l' operazione in forma propria per ripetere poi da Conſorti il dovuto rimborſo della ſpeſa occorſa col braccio del Magiſtrato.

2. Sia altresì in libertà de medeſimi l' elegere un Capo di Conſortio, perchè ſia fatto di commun concerto, oppure di ricorrere al Magiſtrato perchè dal medeſimo ſia eletto.

3. Se tal uno credeſſe non neceſſaria l' operazione; non aſpettaſſe à lui ò aveſſe qualſiſia altra eccezione

possa pratticar suoi ricorsi perchè sia conosciuto ò con sopraluoco ò con altro modo; con obligo di suplir alla spesa in caso di soccombenza

4. Se una parte de Consorti fosse d'accordo di far l'operazione & alcuno recredesse possa quello si rassegnasse notar Costituto in Atti del Nodaro e far un Deposito per parte & à buon conto di sua tangente; il chè facendo doverà andar esente dalle spese di Officio quali si facessero doppo detti atti dovendo tutte l'altre cader à peso de renitenti. Non doverà però sortir effetto un tale Costituto ò Deposito, quando chi lo facesse avesse la maggior parte ò egual parte agl'altri in detta operazione, come neppure in caso si accordassero tutti gl'interessati ò la più parte d'essi à farlo.

5. Se alcuno s'aggravasse, che non fossero stati fatti li Comandamenti, nè date le Notitie à tutti gl'Affittuali & Interessati possa ogn'uno darli in lume; acciò contro à medesimi siano pratticati gl'atti istessi; non dovendo servir di pretesto in alcun tempo le ommissioni, che potessero correre nelle Supliche; mentre non sono in debito li ricorrenti di saper à quanti siano communi li Condotti à causa de quali risentono incommodo, e d'altra parte è debito naturale de Patroni de Sabili il ripararlo & il prevenirlo.

Tutti questi ricorsi e qualunque altro potesse alcuno credere competirsegli, doveranno però essere pratticati e deffiniti avanti che spirino gl'otto giorni limitati, quando non fossero tali che meritassero una maggior dilazione con atto positivo accordata; altrimenti non siano admessi; mentre quel che obliga naturalmente molto più obliga intervenendo la Legge; cosicchè spirati gl'otto giorni debbano senz'altro esser mandati gl'Operarii del Magistrato à far le cose necessarie.

A mol-

A motivo però di fcemare quanto fia poffibile le fpefe e molto più divertire le fraudi ne' cafi venga fatta l' operazione di ordine del Magiftrato, fia e s' intenda in libertà cadauno de Conforti & Intereffati, come s' è detto degl' Affittuali, di deftinare affiftente perfona, la quale faccia offervazione alla quantità delle Bufe che faranno fatte, & al modo di feparare il fiffo dal chiaro; tenga conto del numero delle Burchielle, quali faranno impiegate, e della maniera di caricarle, e fopraintenda à tutto ciò; che ò foffe di Publico pregiudicio, ò di privato danno; e come prefentata che fia al Nodaro una tal nota farà calcolata in confronto delle Polizze degl' Operarii; così doveranno imputar à fe medefimi gl' Intereffati fe ommeffa una tale diligenza, non faranno fatti buoni li cavilli in contrario.

Se nell' atto di far l' efcavazione, come ben fpeffo fuccede veniffe fcoperto ò non intervenir quelli à quali foffero corfi li Comandamenti e Notizie & in tal cafo non doveranno effer meffi in Carattada facendolo però conftare avanti fia terminata l' operazione, oppure intervenir li Condotti d' altre Cafe, alli Patroni, & Affittuali delle quali non foffero ftati dati li lumi neceffarii, perchè nella Suplica non nominati; e non dovendo per quefto reftar arenata l' operazione già incoata refterà fol tanto fofpefa, fino chè fatti correr gl' atti neceffarii di avvifo poffano allegar l' eccezioni di fatto, che aveffero; da effere con la vifione liquidate, e venendo veramente à concorrere doveranno aver parte in quelle fole fpefe di Officio, quali correranno doppo l'avvifo che averanno avuto.

Tutti in fatti li ricorfi doveranno pratticarfi ful calore delle Intimazioni, altrimenti non farà admeffo quel che faccia ritardo al pagamento col pretefto d' efimerfi dal pregiudicio.

Nel ſolo caſo veniſſe preteſo eſſere ſtata mal fatta l' operazione ſia in libertà cadauno di far iſtanza per la perizia, col mezo della quale rilevata la verita ſe ſi troverà veramente in alcuna parte mal fatta l' operazione doverà rifarſi dà capo à tutte ſpeſe degl' Operarii quali aveſſero mancato al loro debito; trovandoſi il contrario ſoggiacerà il ricorrente ad ogni ſpeſa, che per ciò foſſe occorſa.

GASTALDI

DE MURERI E BURCHIERI.

ABolita l' elezione di Murer ordinario del Magiſtrato toccherà in avvenire al Gaſtaldo de Mureri di deſtinar volta per volta il Murer, che doverà far l'operazione, quale aver non poſſa più d' un eſcavazione dà fare in un medeſimo tempo, non poſſa farla col mezo d' altri mà in perſona; e la nomina doverà eſſer fatta dal Gaſtaldo iſteſſo in atti del Nodaro ſubito, che ne averà avuto l' aviſo dal Fante; non potendo per tal nomina ricevere dà chi ſi ſia coſa alcuna. Con lo ſteſſo ordine doverà il Gaſtaldo de Burchieri elegere volta per volta il Burchier, nè potrà dà chi ſi ſia eſſer fatta deſtinazione diverſa tanto dell'uno, come dell' altro.

Il Murer, che ſarà eletto ſi renderà reſponſabile al Magiſtrato dell'operazione; doverà portarſi ſopra luoco col Proto per ricevere l' ordine delle Buſe quali doveranno farſi e per prendere di ſuo ordine le miſure del recipiente della Foſſa; venendo à ſcoprirſi che nell'eſcavazione concorrano altri Condotti non denonziati al principio doverà verificarlo & atteſtarlo ſotto alla nota che darà il Scoacamino in Magiſtrato; non otturerà le

Buſe

Buſe terminata l' operazione ſe non ſaranno liquidati li fatti controverſi, e ſe la medeſima non ſarà fatta in forma propria e laudabile, in pena di dover rifarla à proprie ſpeſe con inſolidanza con gl' altri; otturate le Buſe formerà la ſua Polizza, e la darà al Proto per eſſer tanſata e giurata.

Alli ſteſſi oblighi e pene ſarà ſottopoſto il Burchier eletto, reſpettivamente alle ſue funzioni. Fatto il Sopraluoco dal Proto col Maſſer e preſe le miſure, doverà prima attender che ſiano rilaſciati dal Sopraſtante all' Acque li ſoliti Bollettini; indi ſi porterà con le Burchielle neceſſarie à far la funzione; non doverà eſſer gettato in acqua ſe non il chiaro puramente ſiccome è permeſſo, & il fiſſo doverà eſſer meſſo nelle Burchielle caricate à dovere, e traſportato à luochi indicati, portando poi li Scontri in Roſſo di quell' Eſcavazione per fondamento della portata delle Burchielle quali saranno ſtate impiegate e dell'aſporto. Pratticando alcuna contravenzione alle Leggi, oltre le pene pecuniarie ſarà caſtigato con pene corporali afflittive. Compita che ſarà la funzione formerà la ſua Polizza, la conſegnerà al Proto per eſſer tanſata e giurata, nè gli doveranno eſſer bonificate altre Burchielle ſe non quelle delle quali averà li riſcontri in roſſo ò ſaranno dinotate nella nota di chi foſſe ſtato aſſiſtente all' operazione per conto degl' Intereſſati, non dovendo l'uno e l'altro contribuir cos' alcuna tanto per la ſua deſtinazione, quanto per la tanſa di ſue Polizze.

CAPO DE SCOACAMINI.

ANche il Capo de Scoacamini doverà di volta in volta, escavazione per escavazione destinar l' Operario che s' impiegherà in essa, e come si son rese particolarmente riflessibili le irregolarità prodotte dal mal contegno di tali Operarii, così sarà in modo particolare obligato per tutte le operazioni di quello che destinerà acciò e faccia l' elezioni à dovere e sopraintenda particolarmente all' operazioni.

Doverà pertanto l' Operario destinato intervenire nel sopraloco del Proto col Murer, e col Burchier, e farà particolare riflesso alle misure quali verranno prese. Non principierà l'operazione se non saranno stati levati li soliti Bollettini dal Soprastante alle Acque, nè si porterà sopra la medesima se non alle ore prescritte. Il chiaro solamente doverà essere gettato in acqua, il fisso posto nelle Burchielle, e queste in giuste misure caricate.

Se nel fare l'operazione venisse à scoprire intervenir nelle Fosse li Condotti d'altri à quali non fossero state date le notitie, nè fatti li Comandamenti; trè cose doverà fare immancabilmente. La prima sospendere l' operazione per quello sia al coprirla, acciò avanti che sia otturata la Fossa si verifichino li fatti. Una seconda far vedere agli Affittuali à quali non fossero corsi li Comandamenti la communicazione che ci hanno li Canoni delle Case per essi abitate.

La terza portar nella seguente mattina una nota al Nodaro della scoperta che averà fatta, e dell'ostenzione agl' Affittuali istessi, nè doverà tornar à poner mano nell' operazione se non saranno stati fatti li Comandamenti, e date le Notizie; fatto osservare prima al

Murer

Murer il concorſo de ſudetti Condotti, e rilevata dal medeſimo l' oſſervazione per eſſo fatta ſotto alla di lui nota. In queſta nota doveranno pure dal Scoacamin eſſere denonciati li nomi così degli Affittuali, come de Patroni de Stabili ſcoperti dà nuovo, acciò poſſano illicò eſſer fatti correre à medeſimi gl' atti neceſſarii.

Nello ſteſſo modo ſe veniſſe à ſcoprir nell' atto di fare l'eſcavazione che alcun Stabile delli Affittuali e Patroni deſcritti nella Suplica non interveniſſe veramente nella medeſima, doverà farne nota, farla ſottoſcrivere dal Muraro doppo, che averà fatta la viſione, e portarla al Nodaro prima che ſiano otturate le Buſe, acciò in margine à Comandamenti ſia fatto regiſtro non dover quelli, ò quello contribuir ad alcuna ſpeſa.

Terminata la ſua funzione doverà raccoglier in una nota tutti gl' Affittuali, e tutti li Patroni de Stabili, quali confluiſcono veramente con li loro Condotti nella Foſſa eſcavata; diſtinguendo quelli, che vi concorreſſero col chiaro ſolamente, oppure con una ſola parte de loro Condotti dà quelli che v' entraſſero con tutti; e la conſegnerà al Nodaro, acciò col lume della medeſima, e col confronto dell' altre Carte ſia gettata la Carattada, e venendo à rilevare che foſſe ſtata alterata la quantità degl' affitti doverà manifeſtarlo.

In ogni caſo veniſſe à ſcoprirſi che ò con private intelligenze, ò per qual ſi ſia altro motivo aveſſe ommeſſo di dar in nota alcuno quale veramente entraſſe nell' eſcavazione, doverà devolverſi alla Caſſa delle Condanne irremiſſibilmente tutto l' intiero di quanto veniſſe ad aſpettarſi ad eſſo Operario per l' operazioni fatte in quell' eſcavazione con riſerva delle pene corporali, & afflittive.

Adempito che abbia pontualmente alle coſe ſudette

doverà far la ſua Polizza, conſegnarla al Proto, perche la tanſi e giuri, ed in tutto e per tutto come è preſcritto per gl' altri.

Potendo ſuccedere, che atteſa la preſente riforma e ſtudio fatto per oviare alle fraudi ſi difficoltaſſe l' ubbidienza per parte di quelli che veniſſero deſtinati così del Murer, e Burchier, come del Scoacamin; s'intenderanno quelli quali di volta in volta ſaranno eletti dà Gaſtaldi, e dal Capo reſpettivamente tenuti in pena di Meſi trè di Priggione ad adempire quel tanto, che nella preſente viene preſcritto. In caſo poi che alcuno aveſſe giuſti motivi d'eſimerſi, doveranno eſſer addotti alla Banca, ed in tutti li caſi che li ſoſtituiti recredeſſero, acciò non ſi ritardi l'operazione s' intenderanno obligati ſempre à farla in perſona li Gaſtaldi, e Capo ſopradetti.

SOPRASTANTE DE BOLLETTINI

del Magiſtrato Eccellentiſs. all' Acque.

OGni volta che venga ricercato del rilaſcio de ſoliti Bollettini per alcuna eſcavazione, doverà immediatemente rilaſciarli, ſpecificando ne medeſimi la Contrada, e ſito dove doverà farſi l' eſcavazione iſteſſa, acciò poſſano eſiggerſi li neceſſarii ſcontri della preciſa quantità delle Burchielle, quali s' impiegheranno, e del traſporto loro à luochi ſoliti, per evitare le fraudi & i pregiudicii alla Laguna in ordine alle Publiche Leggi. Nè doverà col preteſto di ſue Mercedi difficoltar il rilaſcio de Bollettini iſteſſi; mentre così complendo ad eſſo ſaranno dibattute dalle Polizze del Burchier, ò Scoacamino, e trattenute dal Maſſer dell' Of-

l'Officio le Mercedi isteſſe nella legittima quantità che competiſſero per eſſer poi allo ſteſſo contate.

PROTO DEL MAGISTRATO

SPirato l'ottavo giorno delli Comandamenti e Notitie date, in relazione alla Suplica; & aviſato dal Fante di Seſtier ſi porterà ſopra luoco inſieme col Murer, Burchier, e Scoacamino, quali da Gaſtaldi e Capo reſpettivamente ſaranno ſtati deſtinati per quell' eſcavazione ad eſaminare la eſteſa della medeſima, la ſua profondità, e la formalità con cui doverà eſſer fatta.

Dove crederà più proprio farà fare un foro, e farà prendere dà medeſimi le miſure per calcolare il fiſſo & il chiaro, che ſi troverà nella Foſſa, e poter occorrendo far il conto à paſſo cubo, in caſo non foſſe dagl' Intereſſati fatta ſtar aſſiſtente perſona, ò non ſi poteſſero aver per giuſte cauſe li comandati requiſiti. Ordinerà in ſeguito al Murer la quantità delle Buſe, che doverà fare, e ciò nelle debite diſtanze, e per ſua coſcienza, acciò non vengano caggionate ſpeſe ſuperflue.

Il giorno ſeguente à quello, in cui averà fatto il ſopraluoco doverà far in Atti del Nodaro una ſuccinta relazione del medeſimo, ſpecificando le miſure, quali averà preſe in profondità, e larghezza, e con le dovute diſtinzioni riſpetto al chiaro & al fiſſo; & acenando la quantità delle Burchielle, quali potranno eſſer impiegate in quell' eſcavazione.

Terminata, che ſarà dal Scoacamino la ſua funzione e prima che il Muraro poſſa metter mano in otturare le Foſſe tornerà eſſo Proto ſopra luoco, & eſaminerà l' operazione fatta ſe ſia in forma propria, e laudabile, rincontrando le miſure già preſe, e diligente-

mente esaminando conteggerà sù la quantità delle Burchiele quali saranno state impiegate, e sopra le fatture, che saranno occorse, riflettendo à quelle che resterà da fare al Muraro, alli Materiali che prima vi fossero, & à quelli dovesse rimettere da nuovo per far una legale, e giurata Tansa delle Polizze. Incontrerà il numero de Canoni, che mettono in quella Fossa, e se nell' escavarla se ne fossero scoperti de nuovi doverà rilevarli, verificando pure se fossero stati fatti Comandamenti superflui à quelli le Case de quali non communicassero con detta Fossa. Di tale sopra luoco farà parimenti la sua relazione, e la presenterà in Atti del Nodaro.

Raccolte che averà le Polizze del Murer, Burchier, e Scoacamino; e con le Polizze istesse li Scontri in Rosso dell' intiero scarico delle Burchielle à luochi destinati col confronto de Bollettini per quell' escavazione levati, e se vi saranno, col confronto pure delle note tenute dalla persona, che sarà stata assistente per conto degl' Affittuali, & Interessati, tanserà una per una le Polizze istesse per sua coscienza, e con giuramento, non bonificando altre Burchielle se non quelle risulteranno ò da detti Scontri, ò dalle sudette Note, & in proporzione le sue Fatture al Scoacamino.

In tutti li casi mancassero li Scontri istessi, e non fosse stata tenuta, e presentata nota per conto degl' Interessati, previa la giustificazione del motivo, doverà d' ordine del Magistrato in relazione alle misure già prese far il conto à passo cubo come s' è in alcuni casi pratticato, & à metodo di ciò tansar esse Polizze, non dovendo per la tansa delle medesime ricevere imaginabile emolumento. Tansate poi, e giurate che le abbia le consegnerà al Nodaro.

In

In caso che alcun Affittuale non avesse affittanza, ò per qualunque motivo non la presentasse; oppur anche fosse nel tempo medesimo ed Affittuale, e Patrone del Stabile, ed in tutti li casi rilevar non si potesse la quantità dell' affitto che paga, ò pagar doverebbe quel Stabile, doverà portarsi sopra luoco à stimarlo, & in ordine alla stima, che sarà fatta della qual pure farà la sua relazione al Nodaro, doverà esser posto in Carattada.

Per sua Mercede conseguirà il Proto delli sopra luochi ordinarii Lire 3 : 2. per uno; e queste doveranno esser messe in Carattada. Per gl'altri che facesse ad istanza di cadaun Interessato doverà farsi sodisfare à parte; e così quello che facesse per stimar alcun Stabile doverà cader à peso di quello che dasse occasione alla Stima.

M A S S E R.

La prima sua incombenza sarà spirato l' ottavo giorno dal dì della prima Intimazione andar raccogliendo dagl'Affittuali, à quali saranno fatti correr li Comandamenti, li Libretti delle loro Affittanze rilevando à quel tempo se siano debitori d'affitti, e con qual ordine proceda il pagamento delle rate, e trascriverà in una nota il nome del Patron del Stabile sotto al quale registrerà tutti gl' affittuali che avesse, la quantità dell'affitto, il modo con cui lo pagano, e li resti che vi fossero, e così di mano in mano.

Ricevuto che averà dal Nodaro l'ordine di formar la Carattada con le Carte tutte, quali devono servir di fondamento, rincontrerà in primo luoco la nota sudetta che averà formata, e trovando crescere il numero degl'

degl' Affittuali, e Patroni aggiungerà pur questi alla nota sudetta, così all' incontro venendo à restare alcuno escluso per li lumi che gli somministrerà il Nodaro lo depennerà dalla nota; il chè fatto darà ordine al Fante di Sestier, che faccia il Comandamento in scritto à quelli non avessero presentati li Libretti dell' affittanza, e non venendo al medesimo ubbidito nel termine limitato aviserà il Proto perchè vada immediate à stimar le Case de renitenti.

Liquidati gl' Affittuali tutti, e gl' affitti ò nell'uno, ò nell'altro modo formerà la sua Carattada; premettendo le Polizze del Murer, Burchier, e Scoacamino tansate, e giurate dal Proto, indi li sopra luochi ordinarii del Proto stesso; soggiungerà poi l'ammontar delle spese d' Officio, e summato tutto il debito in monte in confronto di quanto vengono a dar in monte tutti gl' affitti de Stabili obnoxii farà il comparto ad un tanto per Ducato, dando poi à cadaun Affittuale nella sudetta nota che averà fatta la tangente che doverà pagare onde chiaramente veder si possa quanto doverà ciascuno contribuire, e co' quali fondamenti.

Formata con tale metodo la Carattada aviserà il Nodaro, acciò dia ordine al Fante di Sestier di far il Comandamento agl' Affittuali per il dovuto pagamento, & al Fante istesso con il lume della sudetta nota somministrerà li nomi de debitori, e la summa dà cadauno debita.

Al solo Masser in proprie mani, e non ad altri per qual si voglia ragione, ò sotto qualunque pretesto saranno ben contati li Soldi, nè saranno valide altre Ricevute se non quelle fatte dal medesimo sotto li Libretti d' affittanza ò in diffetto di questi in carta à parte, dovendo perciò di volta in volta, che gli

ver-

verrà contato Soldo far come ſopra la ricevuta, e nell' iſteſſo tempo dar credito à quel nome ſopra la ſudetta ſua nota di quanto averà pagato.

Tutto il Soldo, che anderà ritraendo di Meſe in Meſe, Carattada per Carattada doverà contarlo in mano del Nodaro facendoſi far nota della conſegna acciò in fine ſia ripartito à Soldo per Soldo ò à Soldo per Lira conforme ſarà riuſcita la raſcoſſione.

Nel far la Carattada doverà dibattere dal Conto del Burchier, ò ſia del Scoacamino la legittima Mercede aſpettante al Sopraſtante de Bollettini del Magiſtrato Eccellentiſſimo all' Acque per eſſer al medeſimo dáta, e nella medeſima ponerà in conto di ſpeſe di Officio li piccoli ſei per Lira à ſe aſpettanti per far la Carattada medeſima, non dovendo però trattenerſeli, mà riceverli pur eſſo dalle mani del Nodaro,

Ultimata la riſcoſſione, e ripartito il dinaro raſcoſſo, conſegnerà al medeſimo Nodaro la Carattada con tutte le Carte, che le concerneſſero, acciò unite ſiano dal medeſimo conſervate come reſta preſcritto.

C A R A T T A D A.

NElle Carattade doveranno in primo luoco eſſer inſerite le Polizze autentiche tanſate, e giurate dal Proto, così del Murer, come del Burchier, e Scoacamino, con li due ſopra luochi Ordinarii del Proto, onde ſi veda l' ammontar delle fatture.

In ſecondo luoco doveranno eſſer poſte le ſpeſe di

di Officio; cioè gl' ordini di rilasciar Comandamenti, li Comandamenti, e Notizie dati dal Fante, e registrati dal Nodaro, quelli soli però quali averanno avuto effetto, poiche quelli fossero stati fatti incompetentemente non doveranno essere calcolati, e la quota del Masser per la Carattada, acciò si rilevi la legitimità d' esse spese.

In terzo luoco anderà la Nota desunta dal Masser di tutti li Proprietarii de Stabili quali intervengono in quella Carattada con sotto à ciascuno la nota de suoi Affittuali nome per nome della quantità dell' Affitto, che pagano, de tempi ne quali matura, de resti che vi fossero, dovendo esser tratta fuori à ciascuno secondo la qualità del comparto à quel tanto per Ducato, che verrà à dare l' ammontar di tutta la spesa, & il numero de Contribuenti in ordine al ristretto che sarà stato fatto, e doverà pure essere inserito quella tangente, che verrà ad aspettarsi à ciascuno.

Nel numero degl' Ordini, e Comandamenti doveranno pur esser calcolati quelli quali resteranno da farsi per il rimborso; li regolari però, & ordinarii; poichè tutti gl' estraordinarii, e così li sopraluochi per Perizie, per Stime, & ogn' altro atto doveranno essere sodisfatti à parte, e fuori di Carattada, e saranno posti à debito particolare solamente di quelli ò Affittuali, ò Patroni quali avessero dato ansa à medesimi.

Non doverà esser ommesso in essa Carattada alcuno tanto degl' Affittuàli, quanto de Patroni quali vi avessero realmente interesse ò in tutto, ò in parte, come sarà specificato, mà tutti indifferentemente li Stabili che mettessero in quell' Escavazione doveranno essere compresi. Se

Se nell' Escavazione istessa concorreranno Stabili inaffittati qual' ora sarà comprovato legalmente, che siano inaffitati da dieci anni in sù doveranno andar esenti; se dà cinque anni in giù saranno calcolati per la metà dell' affitto, che pagavano, ò non venendo questo provato, di quello che sarà rilevato dalla Stima, e così in ragione di stima averà luoco in tutti li casi il comparto per quel che non si potesse rilevare da Carte;

Entrando nelle Fosse Condotti solamente col chiaro, il chè doverà essere rilevato dalla nota che è tenuto dare il Scoacamino sottoscritta dal Murer, pagherà quel Stabile per la sola metà dell' affitto come si prattica.

Se un Stabile avesse più Condotti, quali mettessero in diverse Fosse, dovera contribuire in raguaglio dell' affitto per il numero de Condotti co' quali entrerà nella Fossa escavata; cosìcchè avendo due Condotti, & entrando con uno pagherà per la metà; avendone trè, & entrando con due pagherà per due terzi, e così à proporzione.

Venendo preteso tal volta, che nell' escavazioni generali siano comprese le spese fatte per alcuna escavazione particolare di conto d' essa generale; ò questa escavazione sarà stata fatta dentro alli sei Mesi, e previa notizia agl' Interessati, il chè doverà esser fatto apparire, e doveranno esse spese esser poste in Carattada; ò sarà stata fatta anteriormente, & ommessa la sudetta notizia, e non doverà calcolarsi per modo alcuno; dovendo tutte le Operazioni quali occorressero ò in Fosse, ò in Gatoli tanto communi, quanto Consortivi ò in tutto, ò in parte esser fatte di commun consenso, ò almeno previe le necessarie notizie,

affine

affine si scemi quanto più possibile sia il motivo de ricorsi al Magistrato, & abbiano occasione gl' Interessati di far con minor aggravio le operazioni necessarie senza attendere d' essere impulsati per aver à sofferire maggior dispendio.

Rimasta esposta in mano del Masser à lume di tutti gl' Interessati la Carattada istessa sin tanto averà rascosso da' debitori l' importar della medesima; il chè doverà esser pratticato sollecitamente, e con l' ordine successivo degl' Atti prescritti, doverà poi passare in mano del Nodaro per essere conservata unitamente alle Carte tutte attinenti alla medesima.

SPESE D' OFFICIO.

COme nel numero di queste non anderanno comprese quelle, quali saranno causate ò dagl' Interessati, ò dagl' Affittuali particolarmente, poiche queste doveranno esser sodisfatte à parte a' Ministri in ragion di Tariffa, oppure esser poste in Carattada a debito particolare di quell' Affittuale, e di quel Patrone, che le averà causate; così essendo di altro conto le spese delle Fatture dipendenti dalle Polizze del Murer, Burchier, e del Scoacamino, e de Sopraluochi del Proto; in conto di spese d' Officio non doveranno esser poste altre che le seguenti, dovute à Ministri a' quali di ragione per Tariffa appartengono, e limitate nelle proporzioni seguenti.

SARANNO POSTI IN RAGION DI TARIFFA.

GL' Ordini di far, e replicar il primo, & ultimo Comandamento Ordinario, e così il primo Estraordinario.

Li Comandamenti, e Notizie tanto per l'Escavazione, quanto per il registro, quando non abbracciassero più di trè Affittuali, ed altrettanti Patroni, dovendo sempre essere conteggiata una sola Notizia rispetto à qualunque Patrone.

SARANNO POSTI PER LIMITAZIONE, CIOE' IN RAGIONE DI SOLDI SEI L'UNO.

TUtti gl' altri Ordini di far, ò replicar Comandamenti.

Tutti li Comandamenti, e Notizie così per l'esecuzione, come per il registro, quali s' estendessero oltre li trè Affittuali, e gl' altretanti Patroni.

E finalmente li Piccoli sei per Lira aspettanti al Masser.

E ciò senza pregiudizio delle Lire trê, e soldi due assegnate per Carattada all' Avocato Fiscale con la Terminazione 1686. 6. Aprile, che furono dall' attuale rinonciate con la Terminazione 1719. 11. Agosto, & che intendono Sue Eccellenze abbia à continuar à riscuotere in forza della presente d' ordine espresso.

PENE

OGgni e qualunque trasgressione, quale contro al tenore della presente venisse pratticata averà la sua pena pecuniaria oltre le altre quali competissero alla qualità dell' istessa trasgressione.

CONTRO GL' AFFITTUALI.

QUelli che non pagassero dentro alli otto giorni dell' Intimazione, ò non facessero alcun ricorso per essere abilitati soggiaceranno alla pena d' un 5. per cento di quanto andassero debitori.

Quelli che fossero Affittuali, e Patroni insieme, e non pagassero come sopra soccomberanno alla pena d' un 10. per cento.

CONTRO GL' OPERARII.

PEr qualunque contrafazione pratticassero à qualunque obligo viene loro ingionto, sarà levata la pena di Ducati due per volta, alla riserva de casi, ne quali vien devoluta per pena alla Cassa delle Condanne tutta la tangente loro, come pure della pena di dover rifare insolidamente à spese loro tutte le operazioni mal fatte, e delle corporali, & afflittive.

CONTRO A' MINISTRI.

IN caso di qualunque ommissione, ò preterizione dagl' Ordini contenuti, e specificati nella presente saranno volta per volta condannati in Ducati due.

E tutto quel che per conto di tali pene sarà esatto dove-

doverà paſsar nella Caſsa delle Condanne intieramente à diſpoſizione del Magiſtrato.

IL CAPITANIO DELL' OFFICIO.

COnſumati tutti gl' Atti, e ſpirati tutti li Termini, aviſato che ſia dal Fante di Seſtier doverà portarſi ad aſſicurare à Debitori renitenti per il debito, pena, e per le ſue mercedl, quali reſtano liquidate in Soldi due per Lira dell' importar del debito iſteſso.

Queſto eſser debba il metodo quale doverà eſsere pratticato in tutte le eſcavazioni, che ſaranno fatte per òrdine del Magiſtrato, e ciò inviolabilmente; dovendo eſsere Publicato, e Stampato nel modo che ſi renderà più intelligibile à lume perpetuo del Magiſtrato, degl' Intereſsati, de Miniſtri, e degl' Operarii, & ità, &c.

(*Gregorio Barbarigo Sopra Proveditor.*
(*Franceſco Moroſini Cav. Sopra Proveditor.*
(*Franceſco Civran Proveditor.*
(*Flaminio Corner Proveditor.*
(*Zuanne Contarini Proveditor.*

Lionello Coſmi Nod.

Adì 24. Maggio 1727.
Publicata alli Lochi ſoliti.